

GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Servizi Gratuiti per la Pubblica Amministrazione e per i Cittadini

Lo scandalo dei ccdd. *Panama papers* e la lotta al riciclaggio, come temi di interesse per gli esercizi anticorruzione Ocse e g20.

1. Premessa metodologica

Alla luce di quanto diffuso dalle agenzie di stampa mondiali, sullo scandalo indicato nel titolo del presente contributo, ho ritenuto doveroso ed opportuno raccogliere fin da subito qualche elemento per fornire un'informazione tecnico giuridica di base, utile anche per gli esercizi di contrasto alla corruzione nei *Fora* globali.

Secondo l'*Economist*, nel 1990 le imprese multinazionali erano 37 mila con 175 mila filiali (ovvero un rapporto di meno di 5 filiali per impresa). Nel 2003, queste cifre erano cresciute rispettivamente a 64 mila e 875 mila (con un rapporto cresciuto a oltre 13 filiali per impresa). Al momento del fallimento la *Enron* aveva 692 compagnie registrate nelle sole *Isole Cayman*.

Le compagnie offshore vengono create a un ritmo di 150 mila l'anno, e sono milioni in tutto il mondo. Questo senza contare organismi quali i trust offshore e le fondazioni che non hanno obbligo di registrazione e sui quali non c'è modo di fornire una stima, che potrebbe in ogni modo aggirarsi nell'ordine delle decine di milioni.

Non esiste una definizione univoca di paradiso fiscale o di centro finanziario offshore. È però possibile identificare alcune caratteristiche comuni. Nella definizione più ampia, un paradiso fiscale è una giurisdizione che permette di evadere o eludere le leggi e le normative di un altro Paese.

Come indica il nome, il caso più ricorrente riguarda la possibilità di utilizzare queste giurisdizioni per eludere o evadere le tasse nel proprio Paese, ma possono presentarsi molte altre situazioni, prima fra tutte, la necessità di occultare la provvista per la corruzione ed i proventi della corruzione, specie di alto livello ed internazionale.

Esistono poi altre ragioni, sempre illecite, che spingono a servirsi di ordinamenti "esotici" gli operatori economici.

Il tema dei paradisi fiscali, invero, tocca fin da ora da vicino una serie di materie già pienamente oggetto dell'esercizio **g20 ACWG** (cfr. *action plan* ed *implementation plan* 2015 2016), nonché il *draft* dell'*action plan* in discussione al g20 ACWG in questo anno.

Alludo, in particolare, agli esercizi:

- dell'asset recovery,
- dell'asset disclosure (anche delle PEPs),
- delle immunities,
- della beneficial ownership transparency e
- della anticorruption capacity building

tutti e ciascuno consistenti e rilevanti, inseriti già ufficialmente nell'agenda ACWG, evidentemente collegati strettamente al fenomeno del riciclaggio internazionale ed alla avvertita necessità di rafforzare la lotta al money laundering, per combattere più efficacemente la corruzione.

Le ragioni di dette cointeressenze sono di intuibile evidenza: il contrasto patrimoniale alla criminalità economica si può svolgere in modo efficiente solo confiscando i proventi dei delitti anche se intestati a terzi, se esportati, reinvestiti all'estero; le persone politicamente esposte non dovrebbero godere di immunità senza limiti, dovrebbero pubblicare sempre i propri assets; le società ed i loro effettivi assetti dovrebbero essere trasparenti; dovrebbe sempre tendersi ad un'armonizzazione minima delle normative e degli standards di governance in subjecta materia.

Il nuovo standard globale già promosso da G20 e Ocse nel *Global Forum* è denominato *Common Reporting Standard* (Crs). L'obiettivo è lo scambio automatico di informazioni con cadenza annuale a partire dal 2017. Le informazioni riguardano sottoscrittori non residenti di prodotti finanziari presso banche, società fiduciarie, Sgr, assicurazioni dei paesi firmatari. L'accordo multilaterale è stato sottoscritto da 96 Paesi.

Sono certo, per quanto qui più interessa, che nel prossimo futuro, il tema diverrà argomento di discussione anche nei ns. Fora anticorruzione.

Del resto, l'ultimo meeting GAFI (FATF è il gruppo di lavoro che adotta le raccomandazioni e monitora il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo a livello globale) nel 2015 a Parigi, si è già svolto in forma di *joint meeting session* con il ns. g20 ACWG.

Il Group d'Action Financière (GAFI), anche noto come Financial Action Task Force (FATF) venne istituito nel luglio 1989 in occasione del Vertice parigino dei Capi di Stato e di Governo dei 7 Paesi più industrializzati (G7) e del Presidente della Commissione della Comunità europea. L'obiettivo perseguito con tale istituzione

era quello di creare un organismo ad hoc, non permanente, che potesse svolgere un'azione strategica di monitoraggio in materia di *money laudering* a livello nazionale ed internazionale.

Ancorchè fosse nata come una task force temporanea, il GAFI assunse ben presto la connotazione di organismo stabile tanto da imporsi come punto di riferimento primario nella lotta al riciclaggio di denaro. Invero, il 28 aprile 1998 le autorità ministeriali dei paesi membri, ormai convinti della necessità di proseguire i lavori, approvarono un nuovo mandato quinquennale dal 1999 al 2004 poi ulteriormente rinnovato nel maggio 2004 e nel novembre 2012 .

Le riunioni, generalmente 5 o 6 all'anno , si svolgono a Parigi presso l'OCSE tranne una che, invece, si tiene nello Stato di provenienza del Presidente.

Peraltro, il tema della lotta ai paradisi fiscali è rientrato a pieno titolo nell'agenda dei governi e dei vertici internazionali. L'incontro del G20 di Londra dell'aprile del 2009 si concluse con l'impegno ad "agire contro le giurisdizioni non-cooperative, inclusi i paradisi fiscali".

Decisivo, in questo ambito, anche il lavoro all'OCSE. Detta organizzazione, che raggruppa le economie più avanzate, è stata storicamente la prima a muovere contro i paradisi fiscali. Risale a più di dieci anni fa il primo rapport "Harmful Tax Competition: An emerging Global Issue".

L'Italia riveste un ruolo *leader*, oltre che nella lotta alla corruzione, anche nella lotta al riciclaggio internazionale: nel g20 anticorruzione, ha promosso nel 2014 l'adozione degli *High level principles on beneficial ownership transparency* ed ha già adottato il relativo *action plan* nazionale, venendo valutata molto positivamente dal GAFI e da TI.

Il nostro Paese ha di recente introdotto la figura delittuosa dell'autoriciclaggio e promosso l'adozione, sotto la Sua presidenza, della IV direttiva europea antiriciclaggio.

2. Il dato storico di partenza (fonte Ansa).

La Repubblica di Panama, dal 1932 è stato considerato un paradiso fiscale per eccellenza ed oggi, con oltre 120 banche, è uno dei maggiori centri finanziari del mondo.

Le società panamensi sono esenti da tasse, non hanno obbligo di presentare bilanci e/o dichiarazione dei redditi e possono essere amministrate da qualsiasi parte del mondo.

Il solo adempimento previsto è il pagamento di una Tassa Annuale (Tasa Unica) e dell'agente residente incaricato di gestire la società offshore per un totale di 550 euro l'anno, peraltro solo a partire dal secondo anno di vita della società.

Lo Stato centramericano si è impegnato ad aderire agli standard di scambio di informazioni dell'Ocse che partirà a livello internazionale nel 2017, ma - a differenza di altri Stati come ad esempio la Svizzera che aderirà nel 2018 - non ha ancora specificato da quando.

Secondo il Global Forum, i Paesi del tutto restii ad adottare canoni di trasparenza e regole comuni sulla lotta all'evasione sono 11: Brunei, Isole Marshall, Dominica, Micronesia, Guatemala, Libano, Liberia, **Panama**, Nauru, Svizzera, Trinidad e Tobago e Vanuatu.

Ciò nondimeno, Panama non compare in prima battuta negli elenchi italiani dedicati ai cd. Paradisi fiscali o finanziari.

La Repubblica centroamericana interessata dai recenti scandali viene difatti considerata solo nella lista dei regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002 - limitatamente ai soggetti e alle attività indicate come società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone.

Epperò, anziché al vecchio elenco contenuto nel D.M. 23 gennaio 2002, oggi, per avere una chiara visione contenutistica della categoria degli "Stati canaglia" secondo il ns. ordinamento, ci si deve riferire alla legge di stabilità 2015.

Secondo detta lista , i Paesi *black list* sono i seguenti: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero , Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, (Liechtenstein), Macao, Maldive, (Monaco), con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

3. Paradisi Fiscali e Finanziari, con specifico riferimento alle ipotesi di corruzione domestica e transnazionale.

E' evidente che chi accumula illeciti profitti, soprattutto se PEP (persona politicamente esposta), ha la necessità di decontestualizzare, personalmente, territorialmente o temporalmente le proprie ricchezze scritturali.

Tanto costituisce un'esigenza sia di occultamento, per prevenire controlli scandali e processi, sia per poter godere indisturbato delle ricchezze illecitamente accumulate.

Sempre di più, proprio in ragione di ciò, gli ordinamenti, difatti, promuovono l'istituto dell'asset disclosure e della limitazione delle immunità come baluardo della lotta alla corruzione.

Orbene, i paradisi fiscali o finanziari costituiscono la più significativa minaccia a simili intendimenti e proponimenti: essi, se funzionali ed agevolmente raggiungibili, rischiano difatti di vanificare l'intero lavoro svolto nell'armonizzare le legislazioni nazionali anticorruzione.

L'espressione "paradiso fiscale" trae origine dal termine inglese *tax haven* (o *fiscal haven*) ed identifica quegli Stati o territori che non prevedono l'imposizione fiscale sui redditi o la prevedono a livelli estremamente contenuti.

Oltre ai paradisi fiscali vi sono anche:

- i cosiddetti "paradisi societari", luoghi in cui le società costituite possono godere di determinati vantaggi,
- i "paradisi finanziari", in cui è possibile trasferire e custodire denaro senza tanti problemi,
- quelli "bancari"
- e altri ancora (si pensi ai luoghi in cui è possibile trascorrere con minori restrizioni la latitanza personale di ricercati).

L'insieme dei vantaggi offerti va, poi, a caratterizzare i cosiddetti **centri off-shore**, anche *multilevel*, la cui diffusione si è particolarmente sviluppata in seguito alla maggiore libertà di movimento dei capitali, alle innovazioni tecnologiche ed alla nascita di nuovi prodotti finanziari.

Dal punto di vista dell'autore dell'illecito, in particolare, l'opzione per questo o quel territorio, dove far confluire i propri capitali o stabilire la sede legale di una società, terrà in debita considerazione tutti i suddetti elementi normativi.

Si preferisce impiegare il termine di "paradiso fiscale", pertanto, per rappresentare la realtà delle differenti tipologie di situazioni in cui è riscontrabile la presenza di determinati vantaggi o privilegi a favore dell'attività di riciclaggio di capitali illeciti.

In linea generale e tenendo conto della continua evoluzione, si può dire che un Paese può essere considerato un "paradiso fiscale" quando presenta delle caratteristiche che possiamo così sintetizzare:

- un sistema impositivo estremamente favorevole per i non residenti;
- un rigoroso segreto bancario;

- un settore finanziario particolarmente sviluppato e spesso ampiamente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze del Paese;
- l'assenza di controlli valutari e bancari per i non residenti;
- l'assoluto anonimato;
- l'impossibilità per le competenti autorità estere di avvalersi dell'assistenza giudiziaria tramite commissioni rogatorie internazionali, anche in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni.



(fonte) http://www.forextradingpratico.com/

Come si può facilmente intuire, scorrendo l'elenco dei parametri differenziali appena proposto, l'anonimato si rivela l'elemento maggiormente caratterizzante i "paradisi fiscali".

Si può anzi ritenere che esso costituisca una sorta di prerequisito, nonché la calamita per attirare i capitali, anche di natura illecita.

Detto aspetto è quello che maggiormente preoccupa la comunità internazionale e cioè che i servizi finanziari offerti dai suddetti Paesi possano essere sfruttati dalla criminalità organizzata.

Preoccupazione fatta propria anche dalle Nazioni Unite che definiscono, in un rapporto, i "paradisi fiscali" come «an enormous hole in the international legal and fiscal system».

I fattori che abbiamo illustrato spesso non bastano a canalizzare i capitali verso una determinata localizzazione, essendo richiesti ulteriori elementi, non necessariamente di origine fiscale o finanziaria, come quelli di natura geoeconomica e geo-politica.

Con riferimento alle prime, è da rimarcare che i Paesi sede di "paradisi fiscali" sono per lo più territori non particolarmente floridi, con una forte dipendenza estera, con scarso potenziale economico, che per far fronte alla loro condizione si specializzano nell'ospitalità ai capitali stranieri e per questo si attrezzano per garantire al meglio l'impiego o la giacenza.

Sul piano geo-politico, invece, la stabilità, la continuità della linea politica, rappresentano un aspetto irrinunciabile in quanto garanzia della durevolezza dei rapporti valutari ed economici, nonché degli investimenti stessi.

4. Profilo soggettivo dei clienti dei ccdd. Paradisi fiscali: il concetto di Paradiso normativo.

Diversi e molteplici sono i motivi che spingono a rivolgersi ai "paradisi fiscali": quello della ricerca dei benefici fiscali è il più diffuso ma, nella prospettiva dell'autore di illeciti, la facilità con cui è possibile "ripulire" il denaro frutto di attività illecite gioca un ruolo sicuramente preponderante.

Anonimato, segretezza, confidenzialità e un'efficiente rete di collegamento, sia fisica, sia virtuale, sono tutti elementi che non possono non essere apprezzati dalle organizzazioni criminali, sempre bisognose di occultare, trasformare ed investire gli ingenti proventi delle loro attività.

Anche il corruttore ed il corrotto, come accennato, trovano sicuramente utile occultare, delocalizzandole e decontestualizzandole, le poste impiegate per la corruzione o provento della devianza dell'azione pubblica.

La Liberia, uno degli Stati più poveri al mondo e con una popolazione di 4 milioni di abitanti ha la più grande flotta di petroliere al mondo. In particolare, dopo diversi disastri ambientali, la comunità internazionale ha adottato una convenzione che prevede l'obbligo del doppio scafo per le grandi petroliere, in modo da limitare il rischio di sversamenti in mare a seguito di incidenti. La Liberia non ha ratificato tale convenzione, il che ha portato le maggiori imprese del settore a registrare in nel Paese africano le navi che non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa internazionale.

Ed allora, è lecito ed opportuno discorrere in linea più generale di Paradisi normativi, a seconda degli interessi di volta in volta perseguiti dagli operatori economici privi di scrupoli.

Infine, anche il semplice evasore fiscale, trova nei Paesi *off shore* lo sbocco naturale per il reimpiego dei propri capitali.

5. Quadro normativo italiano ed internazionale: la cd. giungla degli elenchi

L'identificazione di tali Paesi è agevolata dal ricorso a quattro "criteri-guida" elaborati, a tale specifico fine, dall'OCSE e confluiti nel rapporto "Harmful tax competition. An emerging global issue" approvato dal Consiglio il 9 aprile 1998 con l'astensione del Lussemburgo e della Svizzera.

Il Primo criterio di riferimento è il "no or only nominal taxes in the case of tax havens and no or low effective tax rates on the relevant income in tha case of preferential regimes", ovverosia la quasi totale assenza di tassazione che si converte in un carico impositivo puramente nominale.

A questo primo aspetto si aggiungono, alternativamente, i seguenti criteri:

- lack of effective exchange of information: presenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le Amministrazioni di altri Paesi quali, ad esempio, il segreto bancario;
- lack of transparency: assenza di trasparenza sulle modalità di applicazione delle normative e delle procedure amministrative unitamente all'abusivo utilizzo di corporate vehicle;
- no substantial activities in the case of tax havens, and ring fencing, in the case of preferencial regimes: assenza di norme che prevedono l'esercizio di un'effettiva attività economica sostanziale, come condizione per poter beneficiare dei regimi agevolati.

A comporre il prisma dei paradisi fiscali, dunque, non vi è solo la totale assenza di imposizione fiscale e trasparenza ma anche il rifiuto ad una reciproca collaborazione nella lotta al *money laundering* che si traduce, di conseguenza, nell'assenza di un reciproco e proficuo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di altri Stati.

Come noto, i *tax haven* offrono la possibilità di effettuare investimenti passivi e proteggere i propri guadagni da invasivi controlli delle Autorità rendendoli ottime sedi-patria per società schermo attraverso cui occultare redditi esteri e ridurre il carico impositivo.

Diversi dai tax heaven sono invece gli harmful preferential tax regime, sistemi fiscali agevolati che non prevedono imposte ovvero ne prevedono di estremamente basse per alcune categorie di soggetti.

Tali sistemi, adottati anche da Stati appartenenti all'OCSE o alla UE, sono caratterizzati da: aliquote d'imposta pari a zero; isolamento del regime privilegiato dal sistema tributario ordinario in modo da non incidere sull'economia interna dello stato; mancanza di trasparenza dello specifico regime e non dall'intero ordinamento; assenza di un effettivo scambio di informazioni.

A breve distanza dalla pubblicazione del Rapporto *Harmful Tax Competition*, l'OCSE sempre in prima fila nella lotta alla competizione fiscale dannosa, stilò una "black list" di paradisi fiscali composta da ben 41 giurisdizioni. Vennero redatte, altresì, linee guida contro le pratiche tributarie dannose, imponendo la rimozione di tali sistemi privilegiati entro il 31 dicembre del 2005. Con il passare degli anni i componenti di tale lista diminuirono sensibilmente fino ad esserne cancellata la totalità nel 2010 in ragione del livello di cooperazione dimostrato e dell'allineamento con gli standard fiscali imposti a livello internazionale. Attualmente permane solo una lista grigia nella quale figurano Nauru e Guatemala.

La prima black list redatta dal GAFI nel 2000, invece, contava su ben 15 Paesi, divenuti 17 nel 2001 e notevolmente diminuiti negli anni successivi. Analogamente a quanto successo con quella dell'OCSE, la black list del GAFI si è ad oggi svuotata di ogni suo componente grazie all'enorme sforzo profuso dalle diverse nazioni in tema di contrasto al money laundering.

Il nostro ordinamento conosce (ai fini fiscali) una lista di cd. paesi a fiscalità privilegiata per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione di tutte le operazioni intercorse tra le imprese residenti nel nostro Paese e quelle fiscalmente domiciliate in Stati e territori non appartenenti alla Comunità Europea aventi regimi di favore.

Tali paesi *black list*, o paradisi fiscali, erano stati inseriti nell'elenco dalla legge 448/98 successivamente modificata ed integrata con decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (cfr. GU n.120 del 25-5-2010 - Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010).

Gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ossia, con bassa tassazione o addirittura nulla, che fino ad oggi erano nella *black list* italiana sono quelli contenuti in 3 *liste black* list relative a

- Of csont field eforeign companies)
- indeducibilità dei componenti negativi di reddito.

Ricordiamo che per verificare se un Paese rientri o meno nella lista paesi *black list* dell'agenzia delle Agenzia entrate, occorre considerare tutte le liste emanate dai singoli decreti attuativi.

In altri termini, l'elenco Paesi *black List* completo è dato dall'insieme delle liste e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico: le liste devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico, pertanto, è sufficiente che l'operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall'attività svolta da tale operatore, vige l'obbligo di Comunicazione delle Operazioni Black List.

Giovanni Tartaglia Polcini

(8 aprile 2016)

Bibliografia

Arlacchi p., La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo, Bologna, 1983

B. Torgler e F. Schneider, "The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy", Crema Working Paper, 2007

Baker R., "Capitalism's Achilles heel: dirty money and how to renew the free-market system", John Wiley & Sons, 2005

Becchi A., Rey G.M., L'economia criminale, Roma, 1994.

Benozzo M., Bruno F., Germano' A., Rook E., Commento al codice dell'ambiente, Torino, 2013.

Borrello I., Banca d'Italia, in M. D'Alberti e A. Pajno (a cura di), Arbitri dei mercati, Il Mulino, Bologna, 2011.

Borrello I., Il ruolo dell'Unione Europea nel controllo dei capitali di provenienza illecita, in R. Razzante (a cura di), Il riciclaggio come fenomeno transnazionale, Giuffre, 2014.

Brunelli D., Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, 9 dicembre 2014 in rivista online www.dirittopenalecontemporaneo.it

Capoccia G., Galanti A., Lucarellli F., Malagnino M. E., Rizzi M. A., Venditto L., Il codice antimafia. Commento al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Torino, 2011.

Cappa E. e U. Morera (a cura di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Il Mulino, Bologna, 2008.

Caramignoli G. –De Vita A. - Giove G.– Lamanuzzi C., Black list e paradisi fiscali, Maggioli, 2011, pagg. 19 e ss.

Carbone M. – M. Tolla., Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Cacucci, Bari, 2010, p.46 e ss.

Carbone M. -Bosco M. -Petese L., La geografia dei paradisi fiscali, Ipsoa, 2014.

Cassese E. – P. Costanzo, La Terza direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n.1.

Cassese E., Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Giuffrè, Milano, 1999.

Cassese E.. Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario, Giuffré, Milano, 1999.

Cassese S., Maladmnistration E Rimedi, in FORO IT., 1992

Castaldi G. - Conforti G., Manuale antiriciclaggio, Bancaria Editrice, Roma, 2013.

Castaldi G., L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) a un anno dalla sua istituzione, Roma, 3 febbraio 2009, in www.bancaditalia.it.

Condemi M. –De Pasquale F., Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Quaderni di ricerca giuridica di Banca d'Italia, Febbraio 2008.

Cuzzocrea L., La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del "fenomeno riciclaggio, in (a cura di) Razzante R., Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto, Giuffrè, Milano, 2014.

D.C. Johnston, "Tax moves by Enron said to mystify the IRS", New York Times, 13 febbraio 2003.

Di Tommaso E., Corte di Giustizia: normativa antiriciclaggio e applicazione ai soggetti non residenti, in Il sole 24Ore, 15 maggio 2013.

Ferola L., Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Giuffrè, 2005, Milano.

Gara M. – Pavesi A., L'esame delle nuove Raccomandazioni, in Condemi M. – De Pasquale F., Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti – fonti, organismi e forme di collaborazione, Ufficio Italiano Cambi, 2004, Roma.

Global Economic Crime Survey, PricewaterhouseCooper del 27 giugno 2014.

Grosso C. F., Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992 pagg. 1227 e ss;

Lombardini F., La lotta contro il riciclaggio: la direttiva europea del 10 giugno 1991 e l'esperienza svizzera, in Cass. Pen. n. 1637, 1993;

International Monetary Fund, Financial Intelligence Units: an overview, IMF Legal Dep., Washington, 2004.

Levy S. M., Federal Money Laundering Regulation, Banking, Corporate, and Securities Compliance, Aspen, 2003, Supplement 2008.

Manacorda, L'incriminazione del riciclaggio in Europa tra norme internazionali e nazionali, in Moccia (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordina mentali. Tra efficienza e garanzia, Napoli 1999, pagg. 453 e ss.

Manes V., Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004.

Manna A., Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare, Utet, Torino, 2000.

Osservatorio ambiente e legalità, Ecomafia 2014. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, Edizioni ambienti, Milano, 2014

Oxfam UK, "Tax Havens: releasing the hidden billions for poverty eradication", Oxford, 2000

Prem Sikka, "The role of offshore financial centres in globalization", Department of accounting, finance and management, University of Essex, Blackwell publishing, 2003

Razzante R. – D. de Palma, Analisi delle nuove istruzioni per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico in tema di antiriciclaggio, nonché del provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni degli intermediari, in Guida ai Controlli Fiscali, n. 4, 2010.

Razzante R. (a cura di), Il riciclaggio come fenomeno transnazionale:normative a confronto, Giuffrè, Milano, 2014.

Razzante R., Antiriciclaggio e Professionisti, Maggioli, 2014.

Razzante R., Il riciclaggio come fenomeno transnazionale, Giuffre, Milano, 2014.

Sgubbi F., Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa, 10 dicembre 2014.

Tax Justice Network, "Cloosing the Floodgates - Collecting tax to pay for development", 2007

Tax Justice Network, "Tackling dirty money: illicit capital flight and tax evasion", paper presentato al World social forum di Bamako, Mali, 2006.

Vigna P., Il fenomeno criminale, in Cappa- Cerqua (a cura di)., Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997.

Sitografia

- Campagna per la Riforma della Banca Mondiale: http://www.crbm.org
- Osservatorio Finanza http://www.osservatoriofinanza.it
- Rete internazionale Tax Justice Network http://www.taxjustice.net
- Offshore Watch raccolta di articoli e approfondimenti sui paradisi fiscali

http://visar.csustan.edu/aaba/jerseypage.html

- Global Finance Integrity http://www.gfip.org/
- Tax research UK blog aggiornato sui paradisi fiscali e le proposte di normativa http://www.taxresearch.org.uk/Blog/
- Eurodad Rete europea di Ong attiva sui temi dei flussi illeciti di capitali e gli impatti nel

Sud - http://www.eurodad.org/

- OCSE: http://www.oecd.org
- Stolen Asset Recovery Initiative Iniziativa della Banca mondiale per il recupero dei fondi sottratti dai dittatori http://www.worldbank.org/star
- Sito ufficiale del G20 http://www.g20.org/